



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0016391/U Data: 13/09/2016 11:37
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VII, I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale”
Reg. Gen. 339**

Ad iniziativa della del Consigliere Gennaro Oliviero
Depositata in data 23 agosto 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

I e II Commissione Consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 13 SET. 2016

IL PRESIDENTE



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Proposta di Legge

“Norme per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale”

A firma di

Gennaro OLIVIERO



ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 339

*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il primo P.E.A.R., approvato con DGR n. 475 del 18 marzo 2009, espone i dati relativi alla produzione ed all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale, offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020: un lasso di tempo estremamente lungo che deve trovare una idonea normativa di riferimento. Inoltre, se con quello approvato lo scorso anno si è anche provveduto anche all'attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto (approvato con legge dello Stato n. 120 del 1 giugno 2002), il P.E.A.R. non può costituire neanche uno strumento legislativo: un motivo ulteriore per cui l'elaborazione di una normativa di settore che disciplini la materia energetica in Campania, appare rivestita da caratteri di inderogabile necessità.

Unitamente a quanto appena scritto, l'accento va anche posto sul dato che la nostra collettività si trova in una stagione caratterizzata da grande attenzione all'emergenza degli approvvigionamenti energetici, ai cambiamenti climatici ed ai legami che questi due fattori hanno tra loro e con la recessione economica in atto, elementi tutti che impongono la ricerca di nuove politiche energetiche e ambientali a livello globale.

La valorizzazione delle risorse naturali e ambientali territoriali, la promozione di processi di filiere corte territoriali, lo sviluppo di modelli di governance locali, la creazione di un mercato locale e regionale della CO₂, il potenziamento della ricerca ed il trasferimento tecnologico e l'avvio di politiche industriali, possono contribuire ad avviare una sorta di rivoluzione nell'approccio energetico per divenire fattori di sviluppo economico. Bisogna ritenere che l'introduzione di politiche volte a decarbonizzare l'economia apporteranno importanti opportunità commerciali nei settori tecnologici legati all'efficienza energetica ed alle energie rinnovabili, promuovendo il contenimento della spesa relativa all'approvvigionamento energetico, una modernizzazione in chiave ecologica del sistema economico finalizzato alla creazione di comunità locali più sostenibili. Se quindi, obiettivo prioritario della precedente amministrazione era avviare una nuova stagione che portasse ad un'economia sempre più indipendente dal carbonio e ad un minor utilizzo di materie prime per unità di prodotto, appare incontrovertibile come questa finalità possa e debba essere condivisa anche dall'attuale governo regionale. Non bisogna dimenticare che il passaggio da un'economia basata sul ciclo del carbonio ad una fondata su quello delle fonti rinnovabili, potrà avere come effetto il decentramento della produzione, dell'accumulo e della distribuzione dell'energia ed il conseguente conferimento di un nuovo protagonismo, economico e politico, ai livelli territoriali regionali e locali. Diviene evidente come senza un adeguato supporto normativo questi intenti possano rimanere lettera morta.

Altrettanto chiaro è come senza un apposito iter mirato alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di autorizzazione (tenuto conto di quanto disposto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) delle iniziative proposte, soprattutto se basate su fonti rinnovabili, sia necessario per



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

almeno quattro motivi: per dare un sicuro impulso all'economia regionale che versa in condizioni stagnanti; per evitare che una parte della bolletta energetica di ogni singolo utente, destinata alle politiche di incentivo delle rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia, finanzia lo sviluppo industriale ed occupazionale di altri paesi attraverso l'import tecnologico, rinunciando, in tal modo, alle opportunità di una occupazione mediamente molto qualificata; terzo, per stimolare l'entrata nel nostro mercato di quanti più competitors possibili secondo i dettami della libera concorrenza; in ultimo, perché l'attivazione dell'Ufficio preposto alla valutazione delle istanze e all'emanazione del provvedimento finale ha spesso creato rallentamenti generalizzati nell'iter procedurale di autorizzazione. Spostando l'attenzione a ciò che attiene l'efficienza energetica, l'ambito di applicazione è quello del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 311/06, per mezzo dei quali, alle Regioni sono stati affidati diversi compiti, ad esempio la predisposizione di sistemi di certificazione e controllo e quella di programmi di sensibilizzazione energetica del parco immobiliare territoriale, volti, tra l'altro, alla applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto, nonché alla promozione di strumenti di finanziamento agevolato per la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. Entrando nel merito del dispositivo di questo progetto di legge regionale, suddiviso per capi, al primo è possibile individuare oggetto, linee guida, obiettivi e definizioni sulla materia da legiferare. All'interno del capo II sono specificate le funzioni regionali che andranno successivamente regolati dalla Giunta regionale per ottimizzarne il funzionamento e la delega di funzioni agli Enti locali. Il capo III specifica obiettivi e contenuti dello strumento di programmazione energetico ambientale, il P.E.A.R. Il capo IV oltre ad istituire la cd. autorizzazione unica, che dovrà essere successivamente regolamentata dalla Giunta, pone le norme per la disciplina di impianti produttori energia elettrica sia da fonti rinnovabili che non. Oltre a ciò, istituisce il catasto del sistema energetico: strumento funzionale ed essenziale per il monitoraggio di tutte le attività del settore ed individua i possibili incentivi per migliorare l'efficienza energetica e stimolare l'uso di energia prodotta con fonti rinnovabili. Il capo V è funzionale solo per la determina della cd. vacatio legis.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il progetto di Legge non produce effetti sul bilancio per l'esercizio finanziario corrente e sul pluriennale, dato che le iniziative proposte hanno già apposita copertura finanziaria.

Dei



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

CAPO I

Norme e principi generali

Art. 1

Oggetto

1. Nell'ambito dei principi fondamentali derivanti dalla normativa comunitaria e statale in materia di energia, la Regione Campania esercita potestà legislativa e regolamentare, nonché tutte le funzioni amministrative concernenti produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia, in ottemperanza di quanto stabilito dall'articolo 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stante l'unitario esercizio a livello regionale delle concernenti attività.
2. La Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione Europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico territoriale nel pieno rispetto dell'ecologia ambientale e del benessere fisico dei cittadini.
3. Nell'ambito delle finalità stabilite al comma 2, la Giunta regionale aggiorna e verifica, ogni 24 (ventiquattro) mesi, quanto previsto dal PEAR. Quanto programmato, ovvero aggiornato, saranno le linee a cui le pianificazioni energetiche ambientali territoriali dovranno conformarsi.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 2

Linee di indirizzo della politica energetica regionale

1. Gli obiettivi generali di politica energetica regionale, attuabili sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza alle condizioni territoriali e leale collaborazione con lo Stato e gli Enti Locali, devono essere raggiunti per mezzo della promozione di azioni ed iniziative volte a conseguire:
 - a. la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico, in contesti anche innovativi, di strutture distributive;
 - b. la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto, ratificato e successivamente approvato dallo Stato con L. 1 giugno 2002, n. 120 e l'ottemperanza della direttiva 2008/50/CE al fine di limitare gli effetti nocivi per l'ecologia ambientale e per il benessere fisico dei cittadini.
 - c. l'individuazione di obiettivi minimi obbligatori per l'impiego di fonti rinnovabili;
 - d. l'uso razionale ed efficiente dell'energia in vista di un adeguato contenimento dei fabbisogni energetici;
 - e. le condizione per un equo accesso alle risorse energetiche, anche tutelando soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati.

2. La Regione promuove il decentramento agli Enti Locali delle funzioni amministrative in tema di energia, secondo le previsioni della presente legge regionale.

3. Al fine di perseguire un ottimale impiego delle risorse energetiche nei diversi settori, la Regione favorisce la formulazione e l'adozione di protocolli tra organismi regionali, provinciali e comunali, Enti Pubblici, Associazioni di categoria ed Enti di ricerca.

4. Al fine di salvaguardare e qualificare la capacità di acquisto di energia sul libero mercato, la Regione incentiva la creazione di strutture volte ad incrementare l'efficienza energetica negli usi finali.

5. Al fine di favorire il miglioramento della rete distributiva, la Regione persegue il miglioramento della qualità dell'energia fornita, promuovendo sviluppo e razionalizzazione delle infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'energia.

6. Considerando favorevole l'apertura a quanti più fornitori possibili, la Regione per migliorare la stabilità del mercato energetico, individua strumenti e procedure per il superamento dei



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

vincoli e per l'accelerazione degli iter di concessione e di autorizzazione, recependo la direttiva 2009/28/CE in materia di energia da fonti cd. rinnovabili.

7. La Regione, per il perseguimento della sostenibilità ambientale, territoriale e socio economica, può subordinare il rilascio, ovvero le modifiche di un'autorizzazione o concessione a fini energetici, per impianti funzionanti a biomassa di sua competenza, alla stipula di accordi, anche pluriennali, tra proponenti e fornitori locali, per l'esecuzione di programmi e misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Oly



VII Commissione Consiliare Permanente

Ambiente, Energia e Protezione Civile

Art. 3

Obiettivi

1. Il D.Leg. 4 luglio n.102 stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle linee di indirizzo di cui all'articolo 2, promuova e sviluppi azioni in forma coordinata con Stato, ed Enti Locali per:

- a. raggiungere l'obiettivo di ridurre entro l'anno 2020 di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, avvalendosi del coinvolgimento degli Enti Locali come da commi 1 e 2 dell'articolo 3 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n.102;
- b. favorire il raggiungimento dell'autonomia energetica, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili, sviluppando e diversificando le fonti energetiche, valorizzando risorse endogene e fonti rinnovabili per la sostenibilità del fabbisogno energetico, commisurato alle esigenze del territorio regionale, tramite una diversificazione dell'impiego delle fonti;
- c. raggiungere l'equilibrio del bilancio elettrico regionale con interventi che siano in sintonia con le esigenze di riduzione delle emissioni di gas serra e, più in generale, per migliorare la sostenibilità ambientale del sistema energetico regionale;
- d. l'incentivazione al risparmio ed all'uso razionale dell'energia, favorire la diffusione della cogenerazione, del teleriscaldamento e della trigenerazione, incentivare l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ottenere riduzione delle perdite di rete ed attuare un sistema funzionante di energia distribuita;
- e. politiche d'intervento finalizzate allo sviluppo ed alla diffusione di tecnologie e sistemi che consentano un uso razionale dell'energia, risparmio energetico, aumento della produzione da fonti rinnovabili e per la generazione distribuita, in armonia con i target nazionali attuatori di politiche comunitarie;
- f. provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO ed ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine;
- g. favorire la trasparenza da parte delle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni riguardanti i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico;
- h. la promozione ed il sostegno della ricerca applicata in campo energetico.

2. La Regione promuove inoltre, azioni per la tutela di consumatori ed utenti favorendo:

- a. la stipula di accordi con le imprese di settore per la realizzazione di campagne di verifica su impianti domestici utilizzanti gas;



VII Commissione Consiliare Permanente

Ambiente, Energia e Protezione Civile

- b. l'individuazione di agevolazioni economiche per controlli e manutenzioni sugli impianti termici;
- c. l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata;
- d. il coinvolgimento degli Enti Locali nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini della corretta applicazione della seguente legge, si assumono le seguenti definizioni:
- a. fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili e non finalizzate alla produzione di energia nucleare, quali la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas;
 - b. fonti di energia non rinnovabili: quelle che derivano da risorse che tendono ad esaurirsi sulla scala dei tempi umani. Agli effetti della presente legge, sono considerate fonti di energia non rinnovabile:
 - 1) i combustibili fossili quali carbone, petrolio e gas naturale;
 - 2) i materiali usati per la produzione di energia nucleare, quali l'uranio;
 - c. impianto eolico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia meccanica del vento in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dell'aerogeneratore e delle opere connesse;
 - d. impianto fotovoltaico: un impianto per la produzione di energia elettrica che sfrutta l'energia solare mediante effetto fotovoltaico, che si realizza quando un elettrone presente nella banda di valenza di un materiale passa alla banda di conduzione a causa dell'assorbimento di un fotone sufficientemente energetico da incidere sul materiale;
 - e. impianto a biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
 - f. impianto a biogas: centrale che per la produzione di energia elettrica sfrutta la combustione, ovvero altra procedura, di una miscela di vari tipi di gas prodotti dalla fermentazione batterica in anaerobiosi dei residui organici provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse in putrescenza, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria;
 - g. impianto a biomassa di origine agro-forestale, derivante da:
 - 1) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
 - 2) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
 - 3) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
 - 4) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, refili, chips e tondelli di legno



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

- vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- 5) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- 6) oli vegetali ottenuti per trattamento esclusivamente meccanico, prodotti da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non raffinato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni;
- h. centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili;
- i. impianti di cogenerazione: centrali la cui produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partono da un'unica fonte (sia rinnovabile che non rinnovabile) attuata in un unico sistema integrato che implichi un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica;
- j. impianti di trigenerazione: strutture utilizzanti sistemi di cogenerazione che, oltre a produrre energia elettrica, consentono di utilizzare l'energia termica recuperata dalla trasformazione anche per produrre energia frigorifera, ovvero acqua refrigerata per il condizionamento o per i processi industriali;
- k. impianti di co-combustione, gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
- l. impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a. del seguente articolo.



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

CAPO II
Ruolo della Regione e degli Enti Locali

Art. 5
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni legislative e amministrative concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia.
2. La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati all'articolo 3:
 - a. emana atti normativi e di indirizzo, predisponendo gli strumenti della programmazione e pianificazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali;
 - b. adotta procedure semplificate per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia energetica, ambientale e territoriale;
 - c. formula indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti Locali;
 - d. definisce le priorità e individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 3, promuove misure per l'efficienza ed il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane;
 - e. promuove interventi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e luminoso;
 - f. incentiva, nel settore trasporti, l'utilizzo di sistemi, tecnologie e biocarburanti ad elevata efficienza energetica ed a basso impatto ambientale;
 - g. promuove accordi e protocolli d'intesa con produttori, distributori, associazioni di piccole e medie imprese e dei consumatori aventi come finalità l'utilizzo di tecnologie e apparecchi ad alta efficienza;
 - h. concede incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici;
 - i. definisce criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, L. R. 22 dicembre 2004, n. 16, modificata dalla legge 5 gennaio 2011 n.1, in relazione all'uso efficiente di energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili;
 - j. incentiva l'uso efficiente dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e quelle assimilate, il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e la diffusione della cogenerazione, della generazione distribuita e delle fonti rinnovabili, definisce i criteri



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

- per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale ed i valori di isolamento termico da introdursi nei Regolamenti Urbanistico Edilizi Comunali;
- k. definisce i criteri generali e relative politiche d'intervento per lo sviluppo e per la diffusione di una filiera delle energie qualificate (quali generazione distribuita e fonti rinnovabili);
 - l. elabora i programmi di informazione in materia energetica nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici ed elettrici;
 - m. provvede al monitoraggio delle attività derivanti dalla attuazione di quanto previsto ai commi 52, 55, 56 e 57 dell'articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
 - n. promuove ed incentiva la ricerca applicata in campo energetico finalizzata all'ottimizzazione ed alla prototipazione di tecnologie innovative, nonché iniziative che non abbiano raggiunto la competitività;
 - o. procede, in attuazione del Decreto Legislativo n. 387/2003, all'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile, tenuto conto di quanto previsto dal piano paesaggistico ed in maniera congruente con gli obiettivi territoriali regionali.
3. La Regione esercita tutte le funzioni amministrative di cui al comma 1 che non siano conferite agli Enti Locali in base alla presente legge. Inoltre, regola:
- a. la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;
 - b. le procedure per rilascio di autorizzazioni per la lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, Legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, tenuto conto dei criteri e delle modalità individuate ai sensi di quanto disposto al punto 5), lettera c), comma 8, dell'articolo 1, Legge 23 agosto 2004 n. 239 e per le attività di cui al comma 56, articolo 1, della stessa legge, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;
 - c. le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per costruzione, rifacimento, potenziamento, riattivazione e l'esercizio degli impianti stessi, produttori energia elettrica da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, nonché le autorizzazioni per opere ed infrastrutture connesse, ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003;
 - d. il rilascio di autorizzazione, se non riservata a legge statale, alla lavorazione, stoccaggio e distribuzione di biocombustibili;
 - e. il rilascio di autorizzazione unica per costruzione ed esercizio di elettrodotti non facenti capo alla rete energetica nazionale;



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

- f. in ottemperanza all'articolo 9, L. n. 896/1986, il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di pozzi di profondità, fino a 450 (quattrocentocinquanta) metri a fini di ricerca ed estrazione di acque calde, per una potenza termica non superiore a 2.400 kw termici, anche per produzione di energia elettrica ad emissione nulla, con le modalità previste dal T. U. sulle acque e gli impianti elettrici, di cui al R. D. n. 1775, dell'11 dicembre 1933 e s.m.i.;
- g. il rilascio di autorizzazioni per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette, come normato dall'articolo 10, Decreto Legislativo n. 164/2000;
- h. l'attuazione dell'articolo 8, Decreto Legislativo n. 20/2007, in materia di semplificazione amministrativa.

4. È compito della Giunta regionale, nel termine di mesi 9 (nove) dalla promulgazione delle seguente legge, per ciascuna delle funzioni che la Regione esercita, stabilire con appositi Regolamenti, le procedure per l'esercizio delle funzioni ad essa delegate.

Ca



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 6
Funzioni delle Province

1. Le Province, nelle more del riordino normativo della legislazione statale e in conformità con il PEAR, nel rispetto della normativa di settore, provvedono:
- a. alla elaborazione sentiti i Comuni, all'approvazione d'intesa con la Regione, del proprio Piano Energetico Ambientale Territoriale che prevede:
 - 1) un quadro conoscitivo, comprensivo dei bilanci energetici del territorio di competenza;
 - 2) l'analisi del binomio consumo-produzione di energia ed il quadro previsionale a breve e medio termine;
 - 3) la stima delle risorse energetiche endogene del territorio;
 - 4) la stima dei possibili sviluppi nell'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - 5) la stima delle emissioni dei gas climalteranti;
 - 6) la promozione dell'efficienza;
 - 7) la georeferenzialità degli interventi sul territorio.
 - b. a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, prevedendo i relativi oneri istruttori;
 - c. ad esercitare funzioni amministrative inerenti la concessione e l'erogazione di incentivi e contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, ai sensi della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
 - d. all'attuazione di iniziative territoriali per la promozione delle fonti rinnovabili, della cogenerazione, della trigenerazione, del risparmio energetico e dell'uso razionale di energia;
 - e. al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 testé citato;
 - f. all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e delle relative tipologie di impianti;
 - g. all'autorizzazione per l'installazione di gruppi elettrogeni;
 - h. alla disciplina delle azioni da mettere in essere per contenere i consumi dei centri commerciali, il complesso di esercizi commerciali architettonicamente omogeneo, concepito, sviluppato, amministrato e gestito come un'unica unità operativa, nell'ambito



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

del quale nessun esercizio occupa un ruolo pressoché esclusivo, indipendentemente dalla loro estensione.

[Handwritten signature]



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 7

Funzioni dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore:
 - a. la promozione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione per un uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico;
 - b. la redazione del Piano Energetico del Territorio Comunale, nell'ipotesi di popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, che preveda un quadro conoscitivo, con annesso bilancio energetico, affiancato da una stima delle risorse endogene del territorio di competenza;

2. I Comuni provvedono a ridurre le imposte comunali ai cittadini residenti, utilizzando non meno del 60% delle risorse derivanti da proventi versati, ai sensi degli accordi definiti dal comma 5, articolo 1, L. 23 agosto 2004, n. 239, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, da soggetti che siano titolari, ovvero gestori a qualsiasi titolo, di impianti di produzione di energia elettrica realizzati sul territorio dei Comuni stessi.

3. I Comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, secondo quanto previsto dal comma 4, articolo 2, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, adottano regolamenti urbanistici per la realizzazione, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, interventi per l'installazione e l'impiego di pannelli solari termici, sia per la produzione di acqua calda sanitaria, che per l'autoconsumo di energia elettrica.

4. I Comuni, nell'ambito delle previsioni del Piano Energetico Ambientale Regionale ed al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, adottano disposizioni affinché la nuova edificazione e la ristrutturazione di unità immobiliari siano progettate in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, le necessità di consumo di energia, secondo le disposizioni della Direttiva n. 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.

5. I Comuni, nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale, emanano le disposizioni regolamentari di cui ai commi 3 e 4 della presente, entro centottanta giorni dalla data di



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

definizione degli obiettivi stessi, nonché verificano, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, il rispetto del progetto alle disposizioni stesse.

6. I Comuni che non ottemperano a quanto previsto del comma 2 e seguenti del presente articolo, non potranno essere assegnatari di risorse pubbliche a qualsiasi titolo disponibili.

7. Per la realizzazione di impianti in cd. "conto energia" e di servizi cd. di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, si rinvia alle disposizioni dell'articolo 27, comma 21, della L. 23 luglio 2009, n. 99.



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

CAPO III Programmazione e pianificazione energetica

Art. 8

Piano Energetico Ambientale Regionale

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR, d'ora in poi), coerentemente con il Piano Territoriale Regionale (PTR) di cui alla L. R. n. 16, del 22 dicembre 2004 e successive norme attuative conformi alle politiche comunitarie e statali, costituisce lo strumento fondamentale per la programmazione e pianificazione della politica energetica ed ambientale, in ottica di sviluppo sostenibile, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 della seguente legge.
2. Il PEAR, sulla base delle risorse endogene esistenti e dei consumi, indica le linee di programmazione energetico ambientali regionali, definendo priorità, obiettivi e strategie, pianificando azioni operative per la loro attuazione, nel pieno il rispetto della eco-compatibilità.
3. Sulla base di quanto stabilito dal PEAR, gli Enti territoriali adatteranno, ovvero adegueranno, la propria programmazione.
4. Per l'approvazione del PEAR, e relative varianti, si estende per analogia, quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, L. R. 28 marzo 2007, n.4 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il PEAR ha validità quadriennale e viene aggiornato ogni 2 (due) anni; nelle more dell'approvazione del piano successivo, continueranno a valere gli indirizzi programmatici precedenti.



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

Art. 9

Articolazione del P.E.A.R.

1. Il Piano energetico, nel perseguire obiettivi sia di pianificazione che operativi, analizza le seguenti tematiche:
 - a. struttura del sistema energetico-ambientale-territoriale, definita per vettori energetici, comparti, impieghi energetici finali e per ambiti territoriali;
 - b. evoluzione storica della situazione energetico-ambientale, sia dal lato dei consumi, sia dal lato dell'offerta;
 - c. individuazione dei possibili scenari di sviluppo ed i relativi riflessi sotto il profilo energetico;
 - d. la stima delle emissioni dei gas climalteranti e possibili scenari di riduzione, al fine di conseguire obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria e del benessere fisico dei cittadini;
 - e. valutazione delle risorse energetiche, in primis rinnovabili, valorizzabili, per ridurre la dipendenza da fonti di origine fossile;
 - f. individuazione del potenziale d'intervento, sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta;
 - g. fattori di criticità e potenziali di sviluppo delle reti energetiche;
 - h. metodologie di stoccaggio e distribuzione, anche di oli minerali;
 - i. definizione di azioni compatibili con gli altri strumenti di pianificazione e di governo del territorio e relativi strumenti attivabili, anche nel settore della ricerca;
 - j. previsione dei potenziali riflessi occupazionali;
 - k. individuazione degli ostacoli, delle aree di criticità e dei fattori di successo per l'attuazione del piano.

2. In conformità con l'articolo 5, legge n. 10/1991, il PEAR prevede:
 - a. il bilancio energetico regionale e provinciale;
 - b. l'individuazione di bacini energetici territoriali;
 - c. la localizzazione e la realizzazione di impianti di teleriscaldamento;
 - d. l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia;
 - e. le priorità degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
 - f. le priorità negli interventi finalizzati al risparmio energetico;



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

- g. le procedure atte ad individuare e localizzare impianti per la produzione di energia fino a 12 megawatt elettrici, che siano al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale.
3. Gli obiettivi specificati al comma 1., sono attuati per mezzo della definizione di un Piano d'azione contenente le modalità per:
- a. ottimizzare l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili disponibili nel territorio regionale;
 - b. attivare una filiera per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, a partire da biomassa di origine agro-forestale;
 - c. conseguire l'uso razionale dell'energia, nonché gli obiettivi comunitari sul risparmio energetico;
 - d. promuovere il coinvolgimento di Comuni e Province in iniziative che abbiano come obiettivo l'incremento della produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
 - e. attuare la riqualificazione e la riconversione degli impianti e delle reti esistenti al fine di migliorarne i rendimenti come indicato dall'Autorità per l'Energia ed il Gas, ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità dell'energia;
 - f. incentivare la generazione distribuita con impiego di impianti di cogenerazione e trigenerazione di piccola e media taglia (potenza non superiore a 70 MWe) ove sussistano le condizioni tecnico ambientali favorevoli;
 - g. consentire, al solo fine di perseguire, con un congruo margine di sicurezza nel medio periodo, il pareggio tra domanda e offerta di energia sul territorio regionale, la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti non rinnovabili, che utilizzino le migliori tecnologie per il soddisfacimento degli standard di qualità ambientale, sicurezza, qualità del servizio, salvaguardia della salute con contenimento delle emissioni di gas serra e delle altre emissioni nocive, unicamente in zone dove non preesistano impianti eroganti energia prodotta da fonti non rinnovabili [avuta considerazione di una distanza in linea d'aria di almeno 35 (trentacinque) chilometri dagli stessi], previo aver audito ed aver ottenuto parere favorevole degli Enti Locali dei territori interessati;
 - h. contribuire alla ricerca scientifica e tecnologica nel settore energetico, con interventi finalizzati alla realizzazione di impianti pilota o progetti dimostratori e di ricerca di particolare interesse;
 - i. individuare, in rapporto alla pianificazione energetica, la ricaduta occupazionale;
4. Il P.E.A.R. approvato con atto di Giunta Regionale, è trasmesso alla competente Commissione Consiliare che lo esamina entro 60 (sessanta) giorni. Decorso tale termine in assenza di pronunciamento, il P.E.A.R. si ritiene approvato.



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

Capo IV Organizzazione della rete energetica regionale

Art. 10

Produzioni da fonti convenzionali

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59, successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con le linee di indirizzo di sviluppo energetico individuate nel PEAR, autorizza l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 400 MW termici alimentati da fonti convenzionali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di 210 giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., tenuto conto del rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio storico-artistico. Essa costituisce titolo a costruire ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Per le opere che comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante.

3. La Conferenza dei servizi, a cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate, è convocata dalla Regione Campania entro 40 (quaranta) giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, sempre che la stessa sia completa della documentazione di cui agli elenchi predisposti ai sensi del comma 5, articolo 29, L. R. del 30 gennaio 2008, n.1 e s.m.i.

4. Il rilascio dell'autorizzazione, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto unicamente in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo, garantito da fideiussione a favore degli Enti Locali competenti per territorio, di pieno ripristino dello status quo ante, unicamente a carico del soggetto esercente, ovvero titolare della struttura, a seguito di dismissione dell'impianto stesso, previa l'indicazione vincolante delle metodiche di riuso e smaltimento dei materiali dismessi.

5. Le imprese che realizzino impianti per la produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, di potenza compresa tra i 400 (quattrocento) ed i 3,6 (tre virgola sei) MW termici corrispondono alla Regione, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,25 euro per ogni MW di



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi 11 (undici) anni di esercizio degli impianti. La Regione provvede alla ripartizione del contributo compensativo con le modalità e i criteri di cui al comma 36, articolo 1, della Legge 23 agosto 2004 n. 239, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n.164.

6. Le convenzioni che regolano i rapporti tra Regione ed imprese proponenti di cui al comma precedente e quelli di cui al comma 36, articolo 1, della Legge 23 agosto 2004 n. 239, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n.164, sono stipulate prima dell'emanazione del relativo atto di autorizzazione unica di chiusura della relativa procedura.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 11

Produzioni da fonti rinnovabili.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza la costruzione e l'esercizio di impianti produttori energia elettrica da fonti rinnovabili per il tramite dell'autorizzazione unica. Nel caso l'autorizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della stessa ha effetto di variante.

2. È compito della Giunta regionale, secondo quanto disposto dalla lettera b, comma 3, dell'articolo 5 della presente legge, nonché in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 29 L. R. n. 1 del 30 gennaio 2008, definire l'iter procedurale per le istanze presentate ai sensi della comma 1. Inoltre, il rilascio dell'autorizzazione unica a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, deve contenere l'obbligo, garantito da apposita fideiussione a favore degli Enti Locali territorialmente interessati, a carico del soggetto esercente, ovvero titolare dell'impianto, a garanzia del ripristino dello status quo ante dei luoghi con l'indicazione delle metodiche di riuso e smaltimento dei materiali dismessi.

3. Nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti, benché presentati in tempi diversi, la Conferenza di Servizi attivata, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, sulla procedura di autorizzazione delle opere, può effettuare una valutazione comparativa delle iniziative per valutare ed identificare i progetti aventi carattere prioritario, privilegiando quelli che forniscono distretti industriali.

4. Il proponente nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, fermo restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, deve dimostrare la disponibilità del suolo dove realizzare l'impianto.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lett. n), della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13e s.m.i., si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale e come destinazione d'uso ammissibile per le terre gravate da usi civici, quella consistente nella realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile. Qualora l'intervento proposto incida su aree del demanio pubblico gravate, in particolare, da usi civici, nel procedimento di autorizzazione unica, limitatamente alle sole aree soggette al vincolo e fatta salva la funzionalità dell'intervento nel suo complesso, alla prima convocazione della Conferenza di servizi sulla proposta progettuale in esame, deve essere



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

acquisita la deliberazione motivata del Consiglio comunale che dichiari espressamente che l'interesse pubblico consistente nella realizzazione dell'impianto da fonte rinnovabile ed opere connesse è prevalente rispetto all'interesse pubblico ambientale ed alla conservazione della forma originaria del territorio e che l'impianto medesimo è economicamente conveniente. Acquisita la richiamata deliberazione del Consiglio comunale, la Conferenza determina che l'interesse pubblico consistente nella realizzazione dell'impianto da fonte rinnovabile è prevalente e, conseguentemente, il responsabile del procedimento approva il progetto con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

6. Le imprese titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, riconoscono al Comune nel cui territorio si trova l'impianto, una somma a titolo di contributo compensativo per l'incidenza dell'opera sull'assetto dei rapporti economici e sociali della collettività.

7. L'importo di cui al comma 6 è corrisposto con cadenza annuale posticipata per la durata di anni 7 (sette) dall'inizio dell'attività di erogazione di energia elettrica da parte dell'impianto. Esso è commisurato ad una percentuale non inferiore al 2% (due per cento) da calcolarsi sull'utile netto di produzione dell'impianto.

8. Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia concepito per asservire completamente un distretto industriale, l'importo della somma stabilita dal comma 6, così come determinato al comma 7 del seguente articolo sarà ridotta del 33% (trentatre per cento).

9. Analoga agevolazione stabilita dal comma 8 del presente articolo, viene estesa agli impianti a biomassa che vengano costruiti nelle zone ritenute maggiormente adatte dal P.E.A.R.

10. Fatte salve le competenze dei Comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva uguale o inferiore a 4 (quattro) MW termici, ubicati in aziende o stabilimenti e alimentati da prodotti residuali del ciclo produttivo, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

11. Le esenzioni dall'autorizzazione sono individuate nella normativa statale e regionale di riferimento:



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

- a. articolo 12, decreto legislativo n. 387/2003 e s.m.i.;
- b. articolo 11, comma 3, decreto legislativo n. 115/2008 e s.m.i.;
- c. articolo 5, decreto ministeriale n. 19/02/2007 e s.m.i.;
- d. articolo 65, legge regionale n. 1/2008 e s.m.i..

12. Sono escluse da autorizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 5 e dell'articolo 2 comma 1 lettera b) e c) del decreto legislativo n. 387/03, qualora non necessitino di analogo provvedimento di altro ente o organismo:

- a. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, ovvero impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per questa ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente;
- b. gli impianti ibridi di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto legislativo n.387/03 ed alla lettera e., comma 1, articolo 9 della seguente legge, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, ex lettera f, comma 1, articolo 9 della seguente;
- c. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrino tra quelli di cui alla lettera a);

13. Sono altresì esclusi dalle procedure autorizzative:

- a. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione a caratteristiche ed ubicazione dell'impianto;
- b. ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 115/08 gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati;
- c. ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 1/2008, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili della potenza uguale e inferiore a 7.500 KW elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate;
- d. ai sensi del comma 4 quinquies, dell'articolo 1 sexies, del Decreto legislativo n. 239/03, gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione, nella rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche;
- e. ai sensi del comma 4 sexies, dell'articolo 1 sexies, del Decreto legislativo n. 239/03, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290, gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche, con le relative varianti all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici;

- f. ai sensi del comma 20, prima parte, dell'articolo 27, della legge n. 99/2009, l'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- g. ai sensi del comma 20, seconda parte, dell'articolo 27, della legge n.99/2009, l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 12

La rete distributiva regionale

1. La Regione autorizza:
 - a. la costruzione di elettrodotti con tensione nominale inferiore a 150 KW, di competenza regionale e le relative opere connesse;
 - b. la costruzione di gasdotti di distribuzione di competenza regionale;
 - c. la costruzione di gasdotti di trasporto non appartenenti alla rete nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività, gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 2.000 (duemila), così come definiti dall'articolo 27, comma 24, n. 4 sexies, della legge 23 luglio 2009, n.99.
3. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi di manutenzione su elettrodotti esistenti, così come definiti dall'articolo 27, comma 24, n. 4 quinquies, della legge 23 luglio 2009, n.99.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero di 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dalla stessa data, nel caso in cui sia prescritta la Valutazione di Impatto Ambientale.
5. Al procedimento di cui al comma 4 partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre reti ed infrastrutture esistenti.
6. Nel caso in cui il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sia destinata a produrre effetti fosse superiore a 25 (venticinque), ogni comunicazione, notificazione o avviso riguardante il procedimento stesso, ivi compresa la comunicazione di avvio, è effettuata mediante pubblico avviso da affiggere per giorni 21 (ventuno) all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere da realizzare nonché sul sito informatico della Regione.
7. I gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica con valore di tensione superiore ai 50 (cinquanta) KW, esclusi gli interventi per connessioni a singoli siti di produzione e consumo, trasmettono alla Giunta regionale il proprio programma di sviluppo della rete.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

8. La realizzazione di nuove opere di distribuzione dell'energia elettrica é consentita, salvo casi motivati da eccezionali problematiche di natura tecnica, solo attraverso la realizzazione di cavidotti. Il programma di cui al precedente comma 7 prevede, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione e potenziamento della rete esistente, la graduale sostituzione con cavidotti degli esistenti tratti aerei.

9. La Regione recepisce con atto di Giunta il programma di cui al comma 7, e lo trasmette alla competente commissione consiliare per il parere di competenza. Il piano operativo viene inoltrato alle province e comuni interessati ai fini dell'adeguamento della rispettiva pianificazione territoriale.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 13

Catasto del Sistema Energetico

1. E' istituito presso il catasto delle opere ed impianti del Sistema termo-elettrico regionale.
2. La costituzione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto del Sistema elettrico regionale è affidata, nel rispetto delle norme che regolano la riservatezza degli impianti sensibili, all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (ARPAC), che si avvale di appositi sistemi informativi e di protocolli informatici forniti dalla Regione Campania anche al fine di implementare ed aggiornare il Sistema informativo territoriale.
3. I titolari di impianti di produzione, di stoccaggio e i gestori di rete comunicano all'ARPAC, entro 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dati completi su supporto cartografico e georeferenziati delle opere ed impianti di rispettiva competenza già presenti sul territorio regionale ed entro 3 (tre) mesi dalla loro realizzazione, i dati relativi alle nuove opere ed impianti.



*VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile*

Art. 14

Incentivi allo sviluppo dell'efficienza energetica e dell'impiego di fonti rinnovabili

1. La Regione, al fine di consentire la piena attuazione delle azioni previste per il conseguimento degli obiettivi del PEAR, promuove, in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia, provvedimenti e strumenti finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico ambientale.
2. La Regione valorizza le risorse energetiche locali anche sotto forme innovative, privilegiando la generazione distribuita sul territorio.
3. La Giunta regionale, nell'ambito della normativa comunitarie e statale, individua strumenti ed incentivi per una efficace ed efficiente politica energetica quali:
 - a. programmi di finanziamento di enti pubblici ad Università ed enti preposti per la ricerca di base ed intervento dei capitali privati per la ricerca applicata e lo sviluppo commerciale;
 - b. forme di incentivi per progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico finalizzati anche alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 - c. costituzione di società per la gestione dei servizi energetici;
 - d. forme di collaborazione tra Enti Locali e le società di distribuzione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, sull'efficienza energetica negli usi finali;
 - e. strumenti di incentivazione e cofinanziamento pubblico, derivanti dalla disponibilità di fondi comunitari, nazionali e regionali a favore di interventi che utilizzino fonti rinnovabili o che conseguano risparmio energetico, efficienza energetica negli usi finali e di riqualificazione energetica negli edifici in ristrutturazione.



VII Commissione Consiliare Permanente
Ambiente, Energia e Protezione Civile

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 15
Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ly